

DISCIPLINARE d'INCARICO per
per l'ATTUAZIONE del SERVIZIO
di CONSULENZA e BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

ART.01 - OGGETTO del SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di consulenza e intermediazione per la stipula o il rinnovo di contratti assicurativi nonché per la gestione ed amministrazione degli stessi e più generalmente dell'attività di Broker di Assicurazione a favore dell'Ente medesimo ai sensi del D.Lgs. n.209/2005 e secondo le prescrizioni e condizioni specificate nei successivi articoli.

ART.02 - PRESTAZIONI OGGETTO dell'INCARICO

L'*Aggiudicatario* si impegna a fornire all'Ente completo supporto per la trattazione della materia assicurativa per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze ed in particolare le seguenti prestazioni:

- a) analisi ed individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- b) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o nuove esigenze dell'Ente;
- d) fornitura di consulenza e assistenza continuativa per tutte le problematiche aventi riflessi di carattere assicurativo, direttamente o indirettamente connesse al complesso delle attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni, con indicazione delle soluzioni ottimali adottabili, sotto il profilo sia tecnico che economico;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente.
- f) assistenza all'Ente nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con redazione della documentazione necessaria strutturata in base alle esigenze dell'Ente (specifici capitolati d'onori) nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
- g) gestione dei sinistri attivi, sia in via amministrativa, che eventualmente tecnica.

ART.03 - DURATA del CONTRATTO

L'incarico viene fissato in **tre** anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

L'Ente si riserva di richiedere il rinnovo del contratto a termini di legge.

L'*Aggiudicatario* dovrà porre in essere tutti gli adempimenti per una corretta e completa assunzione delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Dalla data di decorrenza del servizio l'*Aggiudicatario* dovrà altresì assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente così come indicata all'articolo precedente.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, l'*Aggiudicatario*, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo *Aggiudicatario* o direttamente all'Ente.

L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

ART. 04 - COMPENSI

L'opera dell'Aggiudicatario remunerata dalle compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

ART.05 - OBBLIGHI ed ONERI

L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, osservando le disposizioni dallo stesso impartite.

E' facoltà dell'Ente accettare in tutto o in parte le proposte formulate dall'Aggiudicatario, delle quali quest'ultimo è tenuto in ogni caso a valutare la praticabilità in ogni loro fase.

L'Aggiudicatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi che fanno carico all'Ente.

E' inoltre tenuto all'osservanza degli obblighi di riservatezza su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Ente, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.

L'Aggiudicatario non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente.

Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b. tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto, senza diritti di rivalsa.

ART.06 - OBBLIGHI a CARICO dell'ENTE

L'Ente si impegna a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza dell'Aggiudicatario;
- b. fornire all'Aggiudicatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

ART.07 - PREROGATIVE dell'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dall'Aggiudicatario;
- b. la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per le gare, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'Ente necessita;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

ART.08 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente ha il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dal D.Lgs. n.209/2005 e imputabili a negligenze, errori od omissioni dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare, dovrà produrre idonea polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per negligenze od errori professionali prevista dalla legge. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00. E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti.

ART.09 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva, previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario con le disposizioni contenute nel presente disciplinare. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviata all' Aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento/p.e.c., alle quali l'Aggiudicatario stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nell'ipotesi di radiazione o cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 del D.Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

ART. 10 - PAGAMENTO dei PREMI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente all' Aggiudicatario con modalità congrue per consentire l'effettivo incasso entro i termini contrattualmente previsti e consentire altresì la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di legge. L'Aggiudicatario si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dall'Aggiudicatario alle compagnie di assicurazione. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.03 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Il foro del Tribunale di Verona è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare.

ART. 12 – DIVIETO di SUBAPPALTO e di CESSIONE del CONTRATTO

L'Aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

ART. 14 - NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia di appalti e servizi pubblici, le norme legislative speciali in materia di brokeraggio assicurativo e di contratti della pubblica amministrazione, nonché le norme regolamentari dell'Ente in materia di contratti e le norme del Codice Civile in materia di contratti ed obbligazioni.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE